

ASSOCIAZIONE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

STATUTO SOCIALE

Costituzione – Sede – Durata – Scopi

1. Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA" con sede in Vicenza, Piazzola Gualdi n. 9/10; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all' 'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale, ricreativo e sportivo al fine di:

- valorizzare la categoria dei Periti Industriali quale elemento indispensabile alla vita economica e sociale della nazione
- sostenere gli interessi morali e materiali del Perito Industriale in tutti i campi delle sue molteplici attività, coordinandosi con il collegio Provinciale dei Periti Industriali della provincia di Vicenza
- promuovere e favorire la crescita tecnica e culturale degli associati, attraverso tutte le istituzioni e/o forme da organizzare, sollecitare e ricercare
- istituire, promuovere e mantenere contatti con le Associazioni Italiane e/o Estere affini
- adoperarsi affinché l'Associazione sia rappresentata in tutti gli Enti, Commissioni, Centri, Circoli, Consorzi ed organismi utili ed interessanti la categoria dei Periti Industriali nelle sue varie specializzazioni.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale.

I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per Associazioni, Collegi professionali, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa Associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci.

Iniziative ricreative: viaggi di gruppo sia in Italia che all' 'estero a scopo di aggiornamento professionale e/o culturale; pranzi sociali, proiezioni di films e documentari.

Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci anche in occasione di festività, ricorrenze od altro.

Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze tecnologiche; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.

Attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all' 'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Attività editoriale: pubblicazione di una rivista – notiziario, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

Soci

5. Requisiti dei soci

I soci saranno classificati in quattro distinte categorie

Soci ordinari: coloro che, in possesso del diploma di Perito Industriale, abbiano inoltrato domanda al Consiglio Direttivo per essere accolti nell'Associazione con la qualifica di soci e detta richiesta sia stata accettata con delibera del Consiglio stesso e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Soci Onorari: coloro che vengono nominati tali dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività particolarmente qualificata a favore dell'Associazione stessa o abbiano sostenuto la valorizzazione, nonché coloro che, anche non in possesso del diploma di Perito Industriale, previa accettazione, vengono designati per particolari benemeritenze del Consiglio Direttivo.

I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.

Soci Sostenitori: Enti e/o persone anche non in possesso del diploma di Perito Industriale che vengono accettate come tali dal Consiglio Direttivo che versino una quota annuale a favore dell'Associazione almeno quadrupla della quota associativa normale.

6. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dall' 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

7. Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) Per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno. Il recesso avrà comunque efficacia dal 01 (uno) gennaio successivo e non dà diritto al rimborso della quota versata;
- b) Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) Per delibera inappellabile di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- d) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- e) Per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

9. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il comitato culturale;
- il comitato di garanzia;
- il segretario generale.

Assemblea

10. Partecipazione all'assemblea

L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale di associazione, i soci fondatori ed i soci onorari.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio del l'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria;

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori ed onorari nel loro insieme;
- e) su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari.

11. Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante pubblicazione di idoneo avviso su un giornale locale per almeno due giorni anche non consecutivi, ovvero con invio di lettera indirizzata ai soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

12. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno della prima ma trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci.

In seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno della prima ma trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a dieci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi ed in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

13. Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano o per appello dei presenti; su decisione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei soci presenti aventi diritto al voto e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

14. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti :

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del comitato di garanzia determinandone eventuali compensi;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal comitato di garanzia;

in sede straordinaria

d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal comitato di garanzia.

Consiglio Direttivo

15. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) deliberare l'importo della quota di prima iscrizione e la quota annuale di associazione;

b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;

c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;

d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti e deliberando sull'esclusione dei soci, se del caso ;

g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti ;

h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) o 7 (sette) membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Il consiglio stesso designa il Presidente ed, eventualmente, il Vicepresidente fra i consiglieri nominati e può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri determinandone i poteri.

Allo scopo di garantire continuità, operatività e rappresentatività, almeno due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci che dovranno rivestire, al momento dell'elezione, la qualifica di membri del Consiglio del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Vicenza.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro un mese dal rinnovo delle cariche del Consiglio del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Vicenza, dovrà procedere ad una verifica del requisito di appartenenza di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica al Consiglio .del Collegio.

I Consiglieri del direttivo dell'Associazione che non rivestono più la carica di Consiglieri del Collegio dei Periti Industriali, vengono dichiarati decaduti. Nel caso in cui tali Consiglieri non rappresentino la maggioranza del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Consiglio Direttivo medesimo procederà alla cooptazione dei membri mancanti scegliendoli tra i Consiglieri del Collegio dei Periti Industriali facendo in modo che venga rispettato il requisito dei due terzi.

Ove invece i Consiglieri decaduti costituiscano la maggioranza del Consiglio Direttivo dell'Associazione, l'intero .Consiglio decade e dovrà convocarsi l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite previsto dall' assemblea.

17. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, scritta, da parte del Presidente, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, anche a mezzo fax o e-mail almeno 2 (due) giorni prima ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario generale, se nominato. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto a compenso se non il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, salvo diversa delibera dell'Assemblea Ordinaria.

I Consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del comitato di garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Presidente

18. Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ordina e/o esegue i pagamenti.

19. Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni fino alla nuova nomina del Consiglio Direttivo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano d'età.

Comitato culturale

20. Compiti del comitato culturale

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare le funzioni di carattere culturale ad un apposito comitato che svolga funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione.

Il comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'Associazione così come stabilito dall'art. 4 del presente statuto.

21. Elezione del comitato culturale .

Il comitato culturale è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri che possono essere designati anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il comitato culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti previo benestare del Consiglio Direttivo.

Il comitato culturale nomina fra i suoi membri un Presidente il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Presidente del comitato di garanzia.

Comitato di garanzia

22. Compiti del comitato di garanzia

Il comitato di garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

Il comitato di garanzia controlla l'attività della segreteria.

Al comitato di garanzia è pure devoluta con funzione di Collegio Arbitrale a tutti gli effetti di legge, la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

I membri del comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute, o salvo quanto diversamente stabilito dell'Assemblea Ordinaria.

23. Elezione del comitato di garanzia

I membri del comitato di garanzia potranno variare da tre a sette e sono nominati dall'assemblea ordinaria anche fra non soci.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il comitato potrà nominare per cooptazione, anche fra non soci alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al semestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Al comitato di garanzia spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione; allo scopo dovrà redigere una relazione all'assemblea relativa ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Segretario generale e uffici segreteria

24. Segretario generale dell'Associazione

Il segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti.

Il segretario dirige gli uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa, alle sedute del Consiglio Direttivo, del comitato di garanzia ed alle riunioni dell'assemblea.

Il segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

25. Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Finanze e patrimonio

26. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite;

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;

c) dalle eventuali quote di soci onorari e sostenitori;

d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

e) da versamenti volontari degli associati;

f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, siano essi beni mobili e/o immobili di qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;

h) dai proventi derivanti dalle iniziative ed attività dell'Associazione.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

27. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

28. Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Norme finali e generali

29. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al segretario generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

30. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Vicenza.

31. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

32. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.